

SENT. 3926/23
R.G. 6789/21
REP. 875/23
CRON. 876/23



**REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace avv. Vincenzina Esposito ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al R.G. n.6789/2021, avente ad oggetto "pagamento"

TRA

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente pro - tempore,
rapp.to e difeso dagli avv. ti Luca Cazzupoli, Erminio Capasso e Itala De Benedictis

ATTORE

CONTRO

Generali Italia Spa, in persona del legale rapp.te pro - tempore, rapp.ta e difesa dall'avv.
Maria Carmela Fratta e con lei elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere
alla Via Mazzocchi n. 109

CONVENUTA

E

Massaro Carmine, residente in Teverola alla Via Roma IV Traversa n. 6

CONVENUTO CONTUMACE

Conclusioni: all'udienza del 21 novembre 2022 i difensori delle parti costituite
concludevano come da verbale.

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 4 – 2 – 14.4.2021, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, che in seguito per brevità si indicherà come INPS, in persona del legale rapp.te pro - tempore, a ministero dei suoi difensori conveniva in giudizio nanti questo ufficio per l'udienza del 24 giugno 2021 la Generali Italia Spa, in persona del legale rapp.te pro -. Tempore e Massaro Carmine, per sentirli dichiarare debitori nei suoi confronti della somma di euro 3.131,00 e, per l'effetto, sentir condannare la Generali Italia Spa al pagamento di detta somma.

Nella premessa dell'atto di citazione si partecipava che tale Terribile Stefano in data 13 gennaio 2010 alle ore 12:30 circa, aveva subito un grave infortunio in Marcianise, causatogli da Massaro Carmine, che alla guida dell'auto targata DS 936 WG, mentre questa era ferma ed egli stava parlando con il Terribile che aveva appoggiato la mano sinistra tra la portiera ed il piantone dell'auto, aveva chiuso la portiera, causando lo schiacciamento della mano del suo interlocutore.

Questi dipendente della ditta Viboroform, aveva dovuto assentarsi dal lavoro per un certo periodo (quarantadue giorni), durante il quale il suo datore di lavoro aveva provveduto a corrispondergli l'indennità di malattia per euro 2.316,50. Tale somma era stata poi dall'INPS corrisposta al datore di lavoro tramite conguaglio tra quanto anticipato ed i contributi da versare al lavoratore.

La società Augusta, oggi Generali Italia Spa, che copriva la R.C.a dell'auto danneggiante, aveva provveduto a risarcire il danno patito dal Terribile ma non aveva provveduto a versare all'INPS quanto dovutogli ai sensi dell'art. 1916 c.c. e dell'art. 142 del Codice delle assicurazioni nonostante diffide in tal senso, costringendo l'ente previdenziale a promuovere il presente giudizio onde ottenere la condanna della Generali Italia Spa al pagamento della somma dovutagli.

Con vittoria di spese e compensi professionali.

Iscritta la causa a ruolo, essa veniva assegnata al sottoscritto giudicante.



La Generali Italia Spa si è costituita a mezzo del suo difensore che ha contrastato la domanda.

In primis la prefata società ha eccepito la prescrizione del diritto di agire da parte dell'INPS e nel merito ha rilevato che l'INPS non può ad essa opporre i conteggi fatti, trattandosi di inter alios acta.

Massaro Carmine pur ritualmente citato, non si è costituito e, pertanto, se ne dichiara la contumacia.

Trattandosi di fatti che vanno decisi per tabulas, all'udienza del 21 novembre 2022, la causa previa precisazione delle conclusioni è stata assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e, pertanto, va accolta nei limiti di ragione.

In ordine all'eccezione di prescrizione si rileva che l'INPS ha interrotto la prescrizione con lettere racc.a. ricevute dai convenuti il 5- 8 agosto 2010; 29 marzo – 2 aprile 2012; 5- 21 agosto 2013; 9 marzo - 8 aprile 2015; 17 agosto 2016; 6 marzo 2018, 14 - 20 novembre 2019, ragion per cui tenuto conto che le richieste di ripetizione di quanto versato in favore del Terribile risultano ritualmente e tempestivamente ricevute e tenuto conto che esse, di volta in volta, interruppero il termine di prescrizione, questa non risulta maturata e, pertanto, l'eccezione va disattesa.

Nel merito, si rileva che la controparte assicuratrice, unica costituita, non ha contestato la responsabilità dell'assicurato, tanto è che ha ammesso di aver risarcito in toto il danneggiato.

Da ciò ne consegue che risulta, per facta concludentia, ammessa la responsabilità nella causazione del sinistro ai danni del Terribile in capo al Massaro Carmine.

Dalla documentazione prodotta (dichiarazione AS 1 con allegata denuncia di sinistro a firma del Massaro; comunicazione Vibroform, modelli UNIMENS), l'INPS ha provato quanto sostenuto. Ciò premesso, lo stesso ai sensi dell'art. 1916 c.c. nonché dell'art. 142 del d.lgs. 209/2005 e della legge n. 183/2010 ha diritto di surrogarsi nei confronti del responsabile.

3

Ne consegue che l'eccezione sollevata dalla convenuta Generali Italia Spa secondo la quale le somme liquidate al danneggiato non sono dall'INPS opponibili ad essa non trova fondamento stante la legislazione vigente.

Per quanto innanzi, la Generali Italia Spa va condannata al pagamento della somma di euro 3.131,00, in favore dell'INPS, oltre interessi legali a decorrere dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, avv. Vincenzina Esposito, definitivamente pronunciando sulla domanda iscritta al R.G. n. 6789/2021, proposta da Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rapp.te pro - tempore, il Presidente pro - tempore / Generali Italia Spa, in persona del legale rapp.te pro - tempore e Massaro Carmine rejetta ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:

1)dichiara la convenuta Generali Italia Spa, in persona del legale rapp.te pro - tempore, debitrice della somma di euro 3.131,00 in favore dell'attore e, pertanto, la condanna, in persona del suo legale rapp.te pro- tempore al pagamento di detta somma di euro 3.131.00 in favore dell'attore oltre interessi legali a decorrere dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;

2)condanna la Generali Italia Spa, in persona del legale rapp.te pro - tempore, al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 1.345,00 di cui euro 145,00, per spese, euro 1.200,00 per compensi professionali oltre CPA ed IVA come per legge.

Così deciso in S. Maria Capua Vetere il



Il Giudice di pace
avv. Vincenzina Esposito